



# COMUNE DI SERDIANA

## Provincia del Sud Sardegna

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233

Prot. N. 4769

ORIGINALE

### Ordinanze del Sindaco

N. 22 DEL 10-05-2022

**Oggetto: MISURE ANTINCENDIO E DI SALVAGUARDIA DELL'IGIENE PUBBLICA 2022**

#### IL SINDACO

**Tenuto** conto che con il verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche ed ogni altro insetto, è consuetudine attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione incendi;

**Considerato** che l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacee, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideale per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;

**Atteso** che ogni forma di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, costituisce un pericolo costante per l'inquinamento del territorio;

**Preso atto** dello stato di degrado e di abbandono in cui versano alcune aree urbane, cortili e fabbricati fatiscenti;

**Evidenziato** che la presenza di cani e di gatti randagi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico concorre al trasporto ed al proliferare di insetti e di agenti infestanti;

**Ritenuto** opportuno, necessario ed urgente programmare tutti gli interventi ed adottare tutte le misure tese alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell'ambiente;

**Sentito** il Comando Corpo Unico Polizia Locale;

**Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e s.m.i.;

## **ORDINA**

1. Nelle aree ricadenti nel centro abitato e periferie ad esso adiacenti, entro un raggio di metri 50 dalle ultime abitazioni ricadenti in area urbana, sia di proprietà di privati che di Enti Pubblici, i seguenti provvedimenti:

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura dell'erba, e rimozione dei residui di falciatura e/o eventuale aratura superficiale (20 - 30 centimetri);
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia all'interno dell'area sia su quelle prospicienti sulla pubblica via;
3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;
4. Ai proprietari di cani di custodire i loro animali presso le loro abitazioni evitando di lasciarli vagare liberi nel centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogni qualvolta sia necessario avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario provvedendo a garantire uno spazio adeguato nel proprio cortile sufficientemente curato (con pavimentazione facilmente lavabile);
5. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare.
6. Ai proprietari e conduttori delle greggi il divieto di pascolo per un raggio di almeno 100 mt. dal perimetro urbano;

## **PRESCRIVE**

Le disposizioni previste dall'articolo **1**, commi **1 e 2**, dovranno essere eseguite entro e non oltre il **31 maggio 2022**, inoltre il proprietario o detentore delle aree di cui sopra dovrà curare la pulizia delle aree come da disposizioni precedenti **fino al 15 ottobre**, data normalmente fissata per la cessazione dell'emergenza incendi.

Le disposizioni previste dall'articolo **1**, commi **3, 4, 5 e 6**, hanno efficacia **immediata** cioè contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio e dovranno essere rispettate fino al termine dell'emergenza e comunque saranno efficaci sino alla eventuale revoca dell'Ordinanza.

In caso di inosservanza di tali disposizioni e trascorso inutilmente il termine ultimo per l'esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza, si procederà all'irrogazione delle sanzioni previste, cui seguirà formale diffida ad eseguire quanto disposto **entro 15 giorni** dalla data di notifica.

Decorso tale termine il Comune provvederà direttamente a far eseguire gli interventi necessari addebitandone le spese agli inadempienti interessati.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza, fatta salva l'azione penale, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **€. 25,00 a €. 500,00** come disposto dal comma 1 bis dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50.

